

**Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/11/2010 ad oggetto:
“ Determinazione aliquota addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2011.**

Il Sindaco propone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente proposta di delibera.

- Vista la legge 27/12/1997 n. 449, che all’art. 48 prevede la delega al Governo ad emanare un D.Lgs che istituisce una addizionale comunale all’IRPEF;
- Visto l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- Viste le modifiche apportate dal comma 142 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 n. 296 del 27/12/2006;
- Considerato :
 - che con provvedimento di Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2005, è stata istituita, a partire dall’esercizio 2005 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con aliquota, per l’anno 2005, dello 0,1%;
 - che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 23/03/2006, è stata confermata nello 0,1% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2006;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2007, è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” determinando nello 0,5% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2007;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30/04/2008, è stata confermata nello 0,5% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2008;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2008, è stata confermata nello 0,5% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2009;
 - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 25/11/2009, è stata confermata nello 0,5% l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2010;
- Visto l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è fissata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2011 resta fissato al 31/12/2010;
- Ritenuto di dover determinare l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2011;
- Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

PROPONE

1. di dare atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di confermare l’aliquota dell’addizionale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2011 nella misura di 0,5 punti percentuali.

3. di confermare in € 7.000,00 la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale I.R.P.E.F per l'anno 2011.
4. di approvare pertanto la seguente norma regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. *Per l'anno 2011 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all' I.R.P.E.F. è stabilita nella misura di 0,5 punti percentuali, da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni e al comma 142 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, del 27/12/2006 n. 296;*
2. *Per l'anno 2011 l'addizionale I.R.P.E.F. non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 7.000,00 (settemila). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.000,00 (settemila) l'addizionale IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.*
3. *Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito individuato con decreto ministeriale, nelle forme previste dalla legge;*
4. *L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.*

• **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE** _____
Il Responsabile del Servizio (Rag. Luciano SANTAGATA)

- In prosieguo si passa all'esame e discussione dell'argomento iscritto al n. 6 dell'o.d.g. e cioè: Determinazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011.

.....omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....omissis.....

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.